

Le triangolazioni intracomunitarie

di [Cinzia Bondi](#)

Pubblicato il 16 giugno 2010

non imponibilità IVA anche nel caso in cui il cessionario stipuli il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente

In materia di Iva, le triangolazioni nazionali sono caratterizzate dalla presenza di due operatori nazionali e da uno comunitario.

Con le suddette “operazioni triangolari” un soggetto acquista merci in proprio e chiede al cedente di spedirle direttamente al sub acquirente finale residente in un altro paese UE.

Le suddette triangolazioni rientrano nelle operazioni non imponibili di cui all’art. 8 del Dpr 633/1972, per difetto del presupposto territoriale.

Canone fondamentale a sostegno della loro non imponibilità è che il primo acquirente non acquisti mai la disponibilità dei beni, in quanto la consegna dei bene al cliente straniero deve essere materialmente curata dal cedente.

Nel seguente intervento sarà analizzato il contenuto della recente risoluzione (35/E del 13 maggio 2010) dell’Agenzia delle Entrate riguardante il tema citato, ancora molto dibattuto.

La R.M. n.35/2010

Il quesito oggetto della risoluzione n. 35/E del 13 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate

riguarda una richiesta di parere inerente alla non imponibilità Iva di cui all'art. 58 del DL 331/1993, convertito nella Legge n. 427/1993 *"non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro stato membro, a cura o a nome de cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi..."*.

La fattispecie sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate costituisce l'oggetto un chiarimento in merito ad un'operazione di triangolazione intracomunitaria nella quale una società italiana (A) cede ad un'altra società (B), anch'essa italiana, beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società (C) residente in altro paese dell'Unione Europea.

Poiché il cessionario (B) avrebbe potuto occuparsi direttamente del trasporto dei beni a condizioni vantaggiose, stipulando frequentemente convenzioni con imprese operanti nell'ambito dei trasporti intracomunitari, l'interpellante chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione del citato art. 58 nella parte in cui fa scaturire la non imponibilità delle due ultime fatturazioni (da A a B e da B a C) dal fatto che i beni siano trasportati o ceduti in altro stato membro *"a cura o a nome del cedente"* .

Il contribuente chiedeva specificamente se, nell'ipotesi in cui il cessionario (B) avesse concluso il contratto di trasporto dando contestualmente incarico al vettore di ritirare la merce dal fornitore A e di consegnarla al destinatario finale (C), fosse ammissibile il trattamento di non imponibilità.

Nella suddetta risoluzione l' Agenzia delle Entrate chiarisce che le norme sulle triangolazioni si prefiggono lo scopo di contrastare l'evenienza che si possa beneficiare della non imponibilità Iva nei casi di cessioni tra società italiane, cosa che potrebbe realizzarsi qualora i beni da A passassero concretamente nella disponibilità di B.

L' Agenzia delle Entrate, rifacendosi anche alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4098 del 4 aprile 2000, spiega che l'operazione può godere del regime della non imponibilità per il principio appena accennato anche caso in cui il cessionario (B), stipulasse un mandato in nome e per conto del cedente (A).

In tale ipotesi il cessionario opererebbe come un mero intermediario del cedente e non entrerebbe mai in concreto possesso dei beni ceduti, rispettando così la ratio della suddetta norma.

L'orientamento della Corte di Cassazione sul tema trattato, nel corso degli anni, non sempre è stata univoca, anzi è stato caratterizzato da un alternarsi di interpretazioni più o meno restrittive, come emerge dalla seguente - schematica - rassegna di sentenze - (per la prassi vedasi ris. n. 115/2001 e ris. n. 51/1995).

Le sentenze

In sintesi, indichiamo le diverse sentenze espresse dalla Corte di Cassazione:

-

Cassazione sentenza n. 5065/1998: la consegna deve essere effettuata direttamente e esclusivamente dal cedente (A);

-

Cassazione sentenza n. 4098/2000: non è necessario che la consegna sia fatta a cura o a nome del cedente. E' sufficiente che la consegna da parte del cessionario sia stata prevista come cessione per il trasporto e la consegna a clienti residenti in altro Stato membro e che tale previsione risulti contenuta ed esplicitata in tutta la documentazione relativa alle suddette operazioni. Scopo della norma sarebbe infatti quello di evitare operazioni fraudolente che si realizzerebbero qualora il cessionario potesse autonomamente decidere di esportare il bene in un altro paese membro UE.

(sentenza richiamata nella risoluzione illustrata).

-

Cassazione sentenza n. 21946/2007: ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972, l'esportazione dei beni deve avvenire a cura e a nome del cedente anche su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in questa fase, del cessionario medesimo.

Conclusioni

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 1994, se l’acquirente è un privato consumatore, non essendo identificato ai fini Iva , non può realizzare una cessione comunitaria per cui in tale ipotesi non si ritiene applicabile il beneficio della non imponibilità.

16 giugno 2010

Cinzia Bondì

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l